



# ADM

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

**DIREZIONE DOGANE**

**Ufficio Regimi e Procedure doganali**

## AVVISO

### **CIRCOLAZIONE IN ITALIA DI VEICOLI PROVENIENTI DALL'UCRAINA INTESTATI A CITTADINI UCRAINI RIFUGIATI**

*Roma, 19 maggio 2023* – Si comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Dipartimento per la mobilità sostenibile (Direzione Generale per la motorizzazione, per i servizi ai cittadini e alle imprese in materia di trasporti e navigazione), con l'apporto per i profili di competenza di questa Agenzia, ha definito con la circolare prot. n.14744 del 12 maggio 2023, le procedure necessarie per il rilascio delle targhe EE al fine di consentire la circolazione in Italia di veicoli di proprietà di cittadini ucraini, in possesso del permesso di soggiorno per protezione temporanea ai quali è stato riconosciuto lo status di rifugiati a causa degli eventi bellici tutt'ora in atto.

Nel rinviare alla lettura della circolare disponibile al seguente link: [https://www.dgtno.it/wp-content/uploads/2023/05/M\\_DIP.DGTNO\\_REGISTRO-UFFICIALEI.0117003.15-05-2023.pdf](https://www.dgtno.it/wp-content/uploads/2023/05/M_DIP.DGTNO_REGISTRO-UFFICIALEI.0117003.15-05-2023.pdf), si fa presente che, per quanto concerne gli aspetti doganali, i veicoli in questione, al ricorrere delle condizioni e presupposti richiamati nella stessa, sono da inquadrarsi, ai sensi del punto ii), lettera c) dell'articolo 217 del Regolamento (UE) 2446/2015, nel regime doganale dell'ammissione temporanea.

Pertanto, l'introduzione in Italia con il predetto regime, valevole per la durata del soggiorno nel territorio unionale corrispondente a quella del permesso di soggiorno, potrà essere effettuata senza l'adempimento di formalità doganali e, a partire dal 22 maggio 2023, detti veicoli potranno essere immatricolati con le targhe EE.

La predetta circolare reca altresì le istruzioni operative da seguire necessariamente allo scadere della durata dello stato di protezione temporanea, ivi comprese le indicazioni per l'eventuale importazione di tali beni in franchigia, ai sensi degli articoli da 4 a 11 del Regolamento (CE) 1186/2009 relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali.